

La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salvo le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31.

L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32.

I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33.

E' riservata alla Santa Sede la disponibilità delle cattedrali esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle eventuali escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

titoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigera l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o comparanza delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Art. 35.

Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Art. 37.

I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo

da non impedire nelle domeniche e nelle feste di pre-testo l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38.

Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccipire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39.

Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Art. 40.

Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41.

L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42.

L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgono la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi

Con l'entrata in vigore del presente Concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decisi dagli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1504.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 851.

Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con la Santa Sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

In virtù dei poteri delegati con l'art. 3 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.

Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929-1930.

Sui titoli ceduti e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.

Art. 2.

...che un punto di vista morale e religioso.

Art. 39.

Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Art. 40.

Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41.

L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 42.

L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgono la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44.

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45.

Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la « questione romana ».

Roma, undici febbraio millenovecentventinove.

(L. S.) PIETRO CARDINALE GASPARRI.
(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1504.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 851.

Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con la Santa Sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

In virtù dei poteri delegati con l'art. 3 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.

Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929-1930.

Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.

Art. 2.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, ai fini indicati nel precedente articolo, consegnerà alla Direzione generale del Debito pubblico il certificato nominativo di proprietà della Cassa stessa e ad essa intestato portante il n. 100560. Tale certificato sarà tramutato, di ufficio, dalla Direzione generale del Debito pubblico in titoli al portatore di consolidato 5 per cento o del Littorio.

Il direttore generale del Debito pubblico è autorizzato a compiere, anche in deroga alle norme vigenti, tutte le operazioni conseguenziali a questo tramutamento, alla custodia ed alla consegna dei titoli a chi di ragione.

La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuti dal Tesoro i titoli al portatore da restituire alla Cassa dei depositi e prestiti, provvederà a tramutarli di ufficio in certi titoli nominativi intestati alla Cassa medesima (fondo proprio), a cui essi saranno poscia consegnati.

Tutte le operazioni suindicate sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 3.

In corrispondenza del titolo nominativo indicato nel primo comma dell'art. 2 il Tesoro consegnerà alla Cassa dei depositi e prestiti un certificato firmato dal Ministro per le finanze, attestante l'avvenuta operazione, e registrato alla Corte dei conti.

In base a dichiarazioni della Direzione generale del Debito pubblico indicanti l'ammontare nominale dei titoli presentati dal Tesoro per la restituzione alla Cassa dei depositi e prestiti, tale certificato sarà a mano a mano annotato di riduzione per un corrispondente ammontare, sino ad esaurimento, a cura della Direzione generale del Tesoro e col visto della Corte dei conti.

Art. 4.

Agli effetti del precedente art. 1, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929-30 fra le spese effettive straordinarie, i capitoli seguenti:

Cap. n. 244 *bis* - Assegnazione per l'acquisto di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporaneamente emessi allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede (Legge 27 maggio 1929, n. 810) (1° delle dieci rate) L. 85,000,000.

Cap. n. 244 *ter* - Interessi da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, in relazione a titoli consegnati allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede e non ancora restituiti (Legge 27 maggio 1929, n. 810) L. 50,000,000.

Analoghi capitoli saranno istituiti negli stati di previsione del Ministero predetto per gli esercizi 1930-31 e seguenti.

Il capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1929-30 « Rendita per la Santa Sede » con lo stanziamento di L. 3,225,000 è soppresso.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 sotto la rubrica « Spese diverse » è istituito il capitolo n. 228 *bis* « Somma da versare alla Santa Sede ai sensi dell'art. 1 della Convenzione finanziaria approvata con la legge 27 maggio 1929, n. 810, L. 750,000,000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 253, foglio 14. — MANCINI.

per la Santa Sede » con lo stanziamento di L. 3.225.000 è
soppresso.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio 1929, sotto la rubrica « Spese di-
verse » è istituito il capitolo n. 228 bis « Somma da ver-
sare alla Santa Sede ai sensi dell'art. 1 della Convenzione
finanziaria approvata con la legge 27 maggio 1929, n. 810,
L. 750.000.000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 14. — NANCINI.

per art. 244 bis. Assegnazione per l'acquisto di titoli
del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo
nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa de-
positi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporanea-
mente ceduti allo Stato per l'esecuzione della Convenzione
finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede (Legge
27 maggio 1929, n. 810) (1' delle dieci rate) L. 85.000.000.

In base a dichiarazioni della Direzione generale del De-
bito pubblico indicanti l'ammontare nominale dei titoli pre-
sentati dal Tesoro per la restituzione alla Cassa dei depositi
e prestiti, tale certificato sarà a mano a mano annotato di
riduzione per un corrispondente ammontare, sino ad esau-
rimento, a cura della Direzione generale del Tesoro e col
visto della Corte dei conti.

Art. 4.

Agli effetti del precedente art. 1, sono istituiti nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per
l'esercizio 1929 fra le spese effettive straordinarie, i capi-
toli seguenti:

Cap. n. 244 bis. Assegnazione per l'acquisto di titoli
del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo
nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa de-
positi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporanea-
mente ceduti allo Stato per l'esecuzione della Convenzione
finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede (Legge
27 maggio 1929, n. 810) (1' delle dieci rate) L. 85.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

*Fig. - offshoots.
Mar 5.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

619
26 JAN 1944

17

CONFIDENTIAL

US CIPHER MESSAGE
IN

FOLIO 02363
25 JAN 44

FROM : FENBASE (HOME AND FIVE ARMY)
TO : SAC AFHQ FOR MSG ACTION
INFO: AFHQ AGREED AND
UNIT NO 1 225 9248

TOO, 1205A/25
TOL, 2205A/25

TRANSMISSION THROUGH RADIO STATION JOJO ALIENS OF FOLLOWING
AND MESSAGE FROM CARDINAL ASCALESI, NAPLES, TO HIS HOLINESS
POPE PIUS TWELVE, VATICAN CITY, IS REQUESTED:

MESSAGE ONE.
BISHOP OF CAMPANIA CONSTANTLY TURNING IN MIND AND HEART
TO YOUR AUGUST SACRED PERSON WISHES TO ASSURE YOUR HOLINESS OF
THE HONORABLE INDETERMINATE PRAYERS OF THE FAITHFUL OF THE RESPECTIVE
DIOCESES AND OF THE INDIVIDUAL SHEPHERDS AND, IN PRESENTING
DEVOTED FILIAL LOVE WISHED, IMPLORES APOSTOLIC BLESSING.
END.

MESSAGE TWO.
DURING THE OPPORTUNITY CONTRIBUTE YOUR HOLINESS I LAY
A FILIAL PRAYER FILIAL DEVOTED HOMAGE ARCHDIOCESE, SPECIAL
PROTECTION IN THE PROVIDENCE WE ARE SAFE AND WELL, PROFOUNDLY
GRATEFUL YOUR HOLINESS PATERNAL BLESSING CHRISTMAS MESSAGE.
WE ARE PRAYING FOR THE TRUTH OF THE HOLY CHURCH AND ROMAN
PONTIFF, HOMER, DEVOTED APOSTOLIC BLESSING. END.

REQUEST MESSAGE BE SENT SOONEST.

WAGOT

4 ACTION

20/3
B. L. 16.
20/2

510.2330A/25.
T. 2355A/25.

PA
2404
TB
20/2

785015

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
HEADQUARTERS
A.O.M.F.
C.M.F.

AMV/619/16

20th January 1944

Dear

Your CAT/204 has arrived here. It is obviously too early to do anything about the application at present and if I forward it to A.M.G. Fifth Army now it will certainly be forgotten about.

Writing direct to us is a bit difficult as if Region 1 or H.Q., A.M.G. hear that a Bishop in their part of the world has gone off without application being made through them, they may get a bit annoyed.

I will keep this file on B.U., so that the application will not be lost sight of and can be sent to Fifth Army at the earliest possible moment but, in the meantime, I suggest a further application through the usual channels so as to cover the Bishop and, incidentally, this H.Q.

Yours

Major G. Elwes,
A/S.C.A.O.,
A.M.G.,
Catania Province.

2408

785015

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PROVINCE OF CATANIA.

15
619

To:- A.M.G. H.Q.,
BARI.

Our Ref:- CAT/204.

SUBJECT:- Visit to His Holiness the Pope.

In confirmation of conversation between Col. Thorne-Thorne and Major G. Elwes, the enclosed application from Bishop Vito Russo, Pro-Chancellor of the bishop's court and President of the Ecclesiastic Court of the Diocese of Acireale is forwarded. The Pro-Chancellor will represent the Archbishop of Acireale and has urgent matters to discuss with His Holiness the Pope effecting the Government of the Church in this part of Sicily.

For Elwes

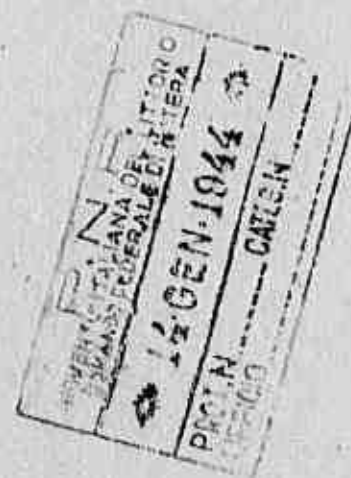
Catania.
10 Jan 44
Encls:
GE/RL.

Major.
A/S.C.A.O.
for Lt. Col.
S.C.A.O.

*Regd
John Mr. Stambler has
been his many missions should go to
Aug. 5th Aug. with a
covering note asking him to
take action R220/1*

*B/ha
dated 2/1/44
PAW*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015



Translation.

for.

Subject: Permit for circulation.

To: A.M.G.

From.: Bishop of Acireale.

*48 Vescovo dovrebbe aggiungere
col. Maggiore Elio
Comandante A.M.G.
Palazzo Ex-Fisco
Piazza Duomo.*

I the undersigned, Bishop Vito Russo, Pro-chancellor, of the bishop's court and President of the ecclesiastic court of the Diocesan of Acireale, through the present letter, request to have a permit to go with another of the Court, to the Citta del VATICANO (Rome) on urgent mission of the Diocese, to the Roman Pontefice (Pope) PIO XII^o, as soon as the Allied Troops enter Rome.

=====

Registered Number of the vehicle CT. 5907.

~~Factory~~ Make, Lancia. Type Artina;

The above said vehicle will be driven by driver Catania Orazio (Identity Card no.291.

Bishop Vito ²⁴⁰⁶
(Id. Card. No.8390.675)

Address: Bishop's Building-Duomo
Square No.41.

13

CURIA VESCOVILE - ACIREALE

Ufficio

Prot.	Posiz. N.	RISPOSTA ALLA NOTA	
		del di	Div. Sez. Num.

OGGETTO: Permesso di Circolazione.

Acireale, 22 Novembre 1943-19-

Al COMANDO ALLEATO DEL GOVERNO MILITARE di
OCCUPAZIONE

=====

Ill.mo COMANDANTE,

Io sottoscritto: MONSIEGNOR VITO RUSSO, Procancelli,
della Curia Vescovile e Presidente del Tribunale Ecclesiastico della
Diocesi di Acireale, a mezzo della presente faccio istanza per avere il per-
messo di potermi recare insieme con qualche altro della Curia, nella

CITTA' del VATICANO, per una missione urgente della Diocesi, presso il
Romano Pontefice PIO XII, non appena saranno entrate in Roma le Truppe

Alleste.....
Numero registrato dell'autoveicolo. 5807 C.T. Fabbrica. Lancia..... Tipo
Antena.....

Asso (autoveicolo) verrà guidato dall'autista CATANIA ORAZIO di fu Carn
(numero Carta identità).....

MONS. VITO RUSSO
di fu Giovanni e di Maria Tonolli
Carta identità. 8890.675.....

(Indirizzo: Palazzo Vescovile - Piazza Duomo)

Acireale, 22 Novembre 1943--19--

Al COMANDO Alleato del GOVERNO MILITARE di
OCCUPAZIONE

=====

Ill.mo COMANDANTE,

Io sottoscritto: MONSIGNORE VITO RUSSO, Procancelliere
della Curia Vescovile e Presidente del Tribunale Ecclesiastico della
Diocesi di Acireale, a mezzo della presente faccio istanza per avere il per-
messo di potermi recare insieme con qualche altro della Curia, nella

CITTA' del VATICANO, per una missione urgente della Diocesi, presso il
Romano Pontefice PIO XII, non appena saranno entrate in Roma le Truppe

Alleate.....
Numero registrato dell'autoveicolo... 5807 C.T. Fabbrica... Lancia
Antena.....

Esso (autoveicolo) verrà guidato dall'autista CATANIA ORAZIO di fu Carm
(numero Carta identità)... 291.....

MONS. VITO RUSSO

di fu Giovanni e di Maria Tonolli

Carta identità... 8390.675.....

(Indirizzo: Palazzo Vescovile - Piazza Duomo
Acireale)=====

ECCELLENZA ILL.ma e Rev.ma MONS. ORAZIO RUSSO = VESCOVO =

La comunione vivente l'istanza, essendo urgente la missione supe



Valentino Russo

Translation.

17

This is to certify

that

the Bishop VITO RUSSO of Giovanni and of Maria Tonolli-
President of the Ecclesiastic Court and Pro-chancellor
of the Bishop's Court is going to the CITTA' DEL VATICANO (
(Rome) for a particular and urgent mission of the Diocesi
to the Roman Pontiff POPE PIUS XII^o.

He will be accompanied by :

Prof. Manzoni Raffaele di Sebastiano. Secretary.

Cav. Leotta Salvatore fu Giuseppe (identity card.n.844)

Councillor.

Cav. Mauro Michele fu Sebastiano (Identity card.n.8391746)

Councillor.

Prof. Di benedetto Rocco fu Giuseppe. Administrative Director

N.B. The car will be driven by driver Orazio Catania of
Carmelo (identity card.n.291)

The identity card of the Bishop Vito Russo bears N.8390675.

The Bishop,
(Vito Russo) 2404

CURIA VESCOVILE - ACIREALE

UFFICIO dell'ORDINARIO DIOCESANO



Prot. N. _____ Posiz. N. _____ Risposta alla nota _____
 del di _____ Div. _____ Sez. _____ Num. _____

OGGETTO: CERTIFICATO
della MISSIONE PONTIFICIA

Atireale. 19

SI CONFERISCA

per le presenti che S.S. Ill.ma e Rev.ma MONSIGNOR VITO RUSSO
 di fu Giovanni e di fu Maria Tonolli-Presidente del Tribunale Ecclesiastico
 e Procancelliere della Curia Vescovile si reca nella CITTA' del VATICANO
 per una MISSIONE particolare ed urgente della Diocesi presso SUA SANTITA'

il ROMANO PONTEFICE PAPA PIO XII=====

In tale Missione egli sarà accompagnato dai:

Prof. Manzoni Raffaele di Sebastiano ~~SECRETARIO~~.

Cav. Leotta Salvatore di fu Giuseppe.== (carta d'identità N.844) Consigliere

Cav. Mauro Michele di fu Sebastiano.=(carta d'id.N.8391746) Consigliere=

Prof. Di Benedetto Rocco di fu Giuseppe ~~Diritto e Administ.~~

T.P. la macchina sarà guidata dall'autista OTALIO CASABIA di fu Carmelo.
 (carta d'identità N.291)

== La carta di identità di Mons. VITO RUSSO è N.8390675= 2403
 VESCOVO.

Car. D. V. id. in V.S.



per le presenti che S.S. Ill.ma e Rev.ma MONSIGNOR VITO RUSSO
di fu Giovanni e di fu Maria Tonolli-Presidente del Tribunale Ecclesiastico
e Procancelliere della Curia Vescovile si reca nella CITTA' del VATICANO
per una MISSIONE particolare ed urgente della Diocesi presso SUA SANTITA'
il ROMANO PONTEFICE PAPA PIO XII=====

In tale missione egli sarà accompagnato dai:

Prof. Manzoni Raffaele di Sebastiano ==SEGREARIO.

Cav. Leotta Salvatore di fu Giuseppe.== (carta d'identità N.844) Consigliere

Cav. Mauro Michele di fu Sebastiano.=(carta d'id.N.8391746) Consigliere=

Prof. Di Benedetto Rocco di fu Giuseppe.==Direttore e Amministr.

N.B. La macchina sarà guidata dall'autista OMARIO CACANIA di fu Carmelo.
(carta d'identità N.291)

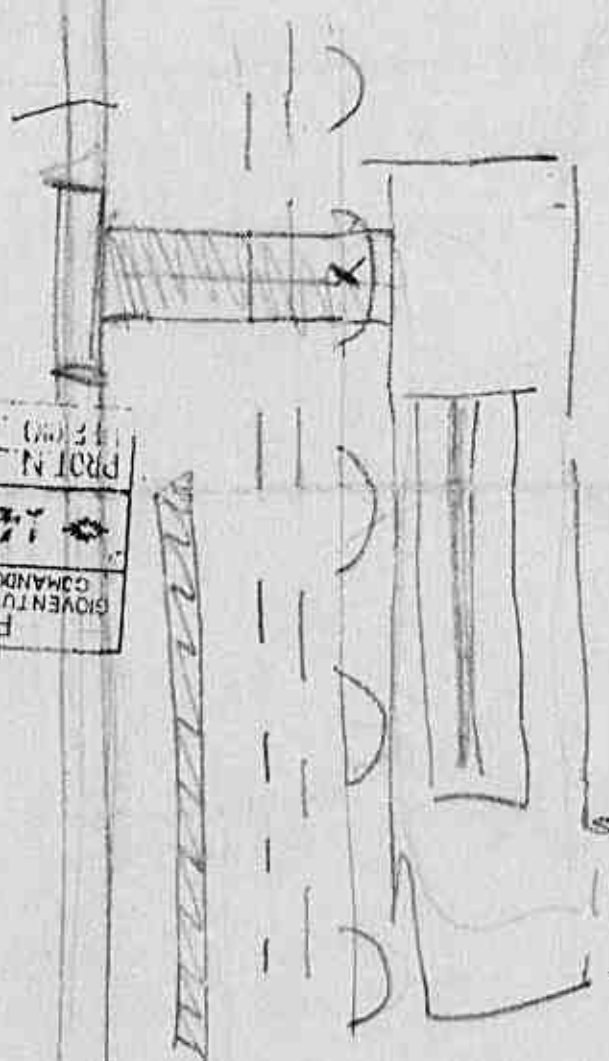
== La carta di identità di Mons. VITO RUSSO è N.8390675= 2403
== I VESCOVO.

=====
Car. D. V. id. n. 1.5.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

P.N.F.
COMANDO FEDERALE DI TERRA
14 GEN 1944
PROT N
CATEG N



SUBJECT:- Vatican City.

H.Q., A.M.G.,
15 Army Group,
C.M.F.

Col. E. Hunt,
A.M.G. Fifth Army.

AMG/619/10
11th December 43.

I have before me the "Gazette Ufficiale del Regno d'Italia" of the 5th June 1929, Numero 130, in which is published the law of the 27th May 1929 governing the Lateral Treaty.

I should like to keep it in these H.Q. for reference and direct your attention to it in case you can find a copy in Naples. I happen to know there is one in the library of your private house.

If you cannot find a copy, please tell me, and I will send you my own, since I think you should have it before you for taking into consideration in your Rome planning.

MHL/SCH

Brigadier,
D.C.C.A.D.

1/11
2402

785015

DO/100/2.

Maj. J.A. FIELD,

Adv. Adm Echelon,

A.F.H.Q.

1 Dec 43.

Dictated
My Dear Brigadier

I have obtained locally a copy of the treaty signed between the Pope and the Italian State, with a view to seeing how much of Rome is in reality Vatican State property. There is quite a lot of it scattered over the city and also outside. The town plan of Rome which I obtained from Survey does not however differentiate these zones in anyway.

Col Roe thought it would be a good idea to send it to you, in case the politicians thought it advisable to over-print the town plan.

If this was done it would certainly help to prevent skirmishes between our advanced elements and patrols of the Swiss Guard.

I should be obliged if you could return the treaty when it is not required.

Yours

Sincerely,

John A. Field

Brig R.M. Goldie O.B.E.,
Adminrep,
HQ 15 Army Group,
C.M.F.

2401

785015

Subject: Communication to the Pope.

H.Q., A.M.C.,
15 Army Group,
C.M.F.

MT/619/8.

20 November 45.

M.C.S.,
A.P.H.O.

It would be appreciated if the following message, received by this H.Q. through the R.C.A.O. Region 2, could be transmitted to His Holiness the Pope:

"Papa Pio XII, Citta del Vaticano.

Udello Pelli Vostra Santita notizia mia nomina
a Vicario Capitolare della Diocesi di Milano.
Imploro confortatrice Apostolica Benedizione.

Sao. Domenico Rocciolo
gio Vicario Generale della Diocesi."

(y/l) *and Fathy Smith*

Major-General,
Chief Civil Affairs Officer.

JA/RH

Copy to: R.C.A.O. Region 2.

PA-R

2400

785015

SUBJECT:- Mr. Sabat Sabat.

H.Q., A.M.G.,
15 Army Group,
C.M.F.

S.C.A.G. Fifth Army.
S.C.A.G. Eighth Army.
S.C.A.G. Region III.
S.C.A.G. Region IV.
A.M.G. S.C. Palermo.

MMO/619/7

18th November 1943

The Holy See has requested permission for an Italian subject, Mr. Sabat Sabat, born in Aleppo, to return to his residence in Uairo. This person is at the present moment "somewhere in Italy".

Should you at any time hear of his exact whereabouts, it will be appreciated if you will communicate forthwith with this office, giving any relevant particulars.

LGR/SCM.

D.F.
Major,
Military Assistant to
Civil Affairs Officer

2399

1A 45

File 619

6

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

HEADQUARTERS

15 ARMY GROUP,

C.A.F.

18th November 1943.

I return the correspondence regarding Mr. Sabet Sabet, together with a copy of an instruction which has gone out to A.M.G. organizations in various parts of the country. The General suggests that you might intimate to F.O. that some slight indication of this gent's last whereabouts would be helpful.

I will let you know as soon as anything transpires.

~~Major~~
Military Assistant to
Chief Civil Affairs Officer.

Harold Ceccia Esq.,
Political Secretary,
A.C.C.
Brindisi.

785015

Subject :- Communication to the Pope.

:- C.C.A.O., AMG,
15 Army Group.

Ref : RCA/15/2.

AMG, H.Q. REGION 2.

15 Nov 43.

We have been earnestly requested to transmit the
ing message to His Holiness the Pope by any available means:

"Papa Pio XII, Citta del Vaticano.

Unilio Pledi Vostra Santita notizia mia nomina a
Vicario Capitolare della Diocesi di Mileto. Imploro
confortatrice Apostolica Benedizione.

Nov 43.

Sac. Domenico Roccio
gio Vicario Generale della Diocesi."

Would it be possible through your good offices to
message sent out from the Italian radio station at Bari?

see
G.H. McCaffrey
G.H. McCaffrey.
Lt. Col. INF,
R.C.A.O., AMG, H.Q., REGION 2.

*Astoria
Polo S.*

certo.

you approve.

No. Send it as 17/x.

*usual to AFHQ
and tell McCaffrey
Palermo you have
done so.*

18/11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

BEST COPY POSSIBLE

785015

619
Subject :- Communication to the Pope.

NOV 13 1943
Ref : ECA/156/2.

- C.C.A.O., AMG,
15 Army Group.

AMT, H.Q. REGION 2.

15 Nov 43.

We have been earnestly requested to transmit the
ing message to His Holiness the Pope by any available means:

"Papa Pio XII, Citta del Vaticano.

Unilio Piedi Vostra Santita notizia mia nomina a
Vicario Capitolare della Diocesi di Mileto. Imploro
confortatrice Apostolica Benedizione.

Nov 13.

Sac. Domenico Roccio
gio Vicario Generale della Diocesi."

Would it be possible through your good offices to
message sent out from the Italian radio station at Bari?

see
G.H. McCaffrey
G.H. McCaffrey.
Lt. Col. INF,
R.C.A.O., AMG, H.Q., REGION 2.

*Action
Folio 8.*

cc Ho.
You approve.
No. Send it as 17/x.
usual to AFHQ
and tell McCaffrey
Palermo you have
done so.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

To: FREEDOM for AGS
From: FILIPOT from AGS

OVERSEAS CABLE

Orig. No. FA 201

15 Nov

your 9607 of 11 Nov (.) agreed

Clear.

Colonel.

PRIORITY *Dis. h.m.*

T.O.O.
T.B.I.
T.O.R.

2397

PATL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

MOST SECRET

IMPORTANT
US
CIPHER MESSAGE
IN

FOLIO 04273
11 NOV 43.

FROM : AFHQ SIGNED EISENHOWER
TO : FARGO AND FILPOT FOR AMG
ORIG NO : 9607 CITE FHMGS

T00.1918A/11.
TOR.2213A/11.

DELEGATE IN LONDON THROUGH RESIDENT MINISTER WHETHER
ARRANGEMENTS AGREE IN MOUR AMG 63 OF TEN AUGUST CAN BE
EXTENDED. TO COMMUNICATIONS WITH ARCHBISHOP OF NAPLES,
BISHOPS OF CALABRIA AND BASILCATA AND OTHER BISHOPS IN
LIBERATED AREAS OF ITALY. REQUEST YOUR CONCURRENCE IF
POSSIBLE.

AMGOT

4 ACTION

SMC.2345A/11.
T.T.2358A/11.
SSB.

ACTION

see H

cc: [unclear]

Bo ya

agen

13/VI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

SECRET

My dear Colonel

1. FABLE = 'HQ British Military
Mission SARDINIA.

FAKIR = HQ B.M.M. Corsica

785015

OUTGOING MESSAGE

TO: AMO FIFTH ARMY FOR HOME

FROM: FILPOT FROM AMO

Orig's No. FA 180

11 Nov.

COPY OF AFHQ MESSAGE 9218 97 10 NOVEMBER FORWARDED
FOR INFORMATION (.) BEGINS (.) THE APOSTOLIC
DELEGATE IN LONDON HAS REQUESTED THAT THE FOLLOWING
MESSAGE FROM THE POPE MAY BE CONVEYED TO THE CARDINAL
ARCHBISHOP OF NAPLES THE BISHOP OF CAGLIARI AND THE
BISHOP OF AJACCIO (.) QUOTE (.) HIS HOLINESS
SENDS HIS BLESSING TO THE CLERGY AND THE FAITHFUL
AND THE ASSURANCE OF HIS PRAYERS UNQUOTE (.)
PLEASE ARRANGE FOR DELIVERY OF MESSAGE (.) ACK

This message must be sent in Cipher
liable to interception or to fall
into Enemy Hands.

.....
Colonel.

PRIORITY

TOO

THI

TOH

2395

PAT

785015

619
11 NOV 1943

CONFIDENTIAL

TELETYPE MESSAGE
I IN

FOLIO NO: 04025
10 NOV 43

FROM: SIGNED EISENHOWER CITE FRIGS
TO: 15 ARMY GROUP FOR AIG, FAIRLE FOR BOULHOIS, AND PAKIR
ORIG NO: 9218

TCO 2044/10
TOR 2300A/10

THE APOSTOLIC DELEGATE IN LONDON HAS REQUESTED THAT THE FOLLOWING MESSAGE
FROM THE POPE MAY BE CONVERTED TO THE CARDINAL, ARCHBISHOP OF NAPLES,
THE BISHOP OF CAGLIARI, AND THE BISHOP OF AJACCIO.
" HIS HOLINESS SENDS HIS BLESSING TO THE CLERGY AND THE FAITHFUL, AND THE
ASSURANCE OF HIS PRAYERS"
PLEASE ARRANGE FOR DELIVERY OF MESSAGE.

ALCOT

4 ACTION

SEC 2355/10
E.T. 0125/10 JT

*Instruction
AIG 5 Army
according to
Hunt & AOK. 11/91*

ACTION

2394

0902

